

Scienza e Pace

Science & Peace

ISSN 2039-1749

VOL. XVI, N. 1 (2025)

Cosa intendiamo per de-radicalizzazione

Alessandro Negri

Rivista online del Centro Interdisciplinare
"Scienze per la Pace" - Università di Pisa



Paper soggetto a double-blind peer review

Ricevuto: 7 giugno 2025.

Accettato: 30 ottobre 2025.

Pubblicato: 8 novembre 2025.

Per citare il paper:

Negri, A. (2025), "Cosa intendiamo per de-radicalizzazione", *Scienza e Pace*, XVI (1), pp. 113-130.

Creative Commons BY-NC-SA 4.0



Cosa intendiamo per de-radicalizzazione*

Alessandro Negri**

Abstract

Il contributo esplora il concetto di de-radicalizzazione come espressione e sviluppo coerente del principio costituzionale di rieducazione sancito dall'art. 27, co. 3, della Costituzione italiana. A fronte dell'assenza di una strategia nazionale di contrasto alla radicalizzazione, l'autore propone di ancorare ogni intervento a un modello giuridico pienamente rispettoso dei principi di laicità e pluralismo, evitando pericolose derive etiche. La de-radicalizzazione, lungi dall'imporre una revisione interiore delle convinzioni religiose o ideologiche del soggetto, dovrebbe configurarsi come un percorso volto al disimpegno attivo (*disengagement*) e alla reintegrazione sociale, orientato alla responsabilizzazione del condannato. Al centro di tale progetto vi è il riconoscimento della dignità altrui e la promozione della solidarietà come elemento essenziale della convivenza civile. In questo modo, lo Stato assume la propria quota di responsabilità, offrendo al soggetto un reale strumento di reinserimento, senza abdicare ai propri valori fondanti, ma senza neppure imporli: una proposta laica e costituzionalmente orientata per affrontare una delle sfide più complesse del nostro tempo.

Parole chiave: De-radicalizzazione, rieducazione, responsabilità, libertà di religione.

Abstract

This contribution explores the concept of de-radicalization as an expression and coherent development of the constitutional principle of rehabilitation enshrined in Article 27(3) of the Italian Constitution. In the absence of a national strategy to counter radicalization, the author proposes anchoring any intervention in a legal model that fully respects the principles of *laicità* and pluralism, while avoiding risky ethical impositions. De-radicalization, far from requiring an internal revision of the individual's religious or ideological beliefs, should be conceived as a process aimed at active disengagement and social reintegration, with a focus on the offender's assumption of responsibility. At the heart of this project lies the recognition of others' dignity and the promotion of solidarity as an essential component of civil

* Il contributo costituisce una riflessione, rivista e aggiornata, parte di uno studio più ampio, cui è stato dedicato il volume *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico*, Carocci, Roma, 2022.

** Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria. E-mail: alessandro.negri@unimi.it.

coexistence. In this way, the State assumes its share of responsibility by offering the individual a genuine tool for reintegration without renouncing its foundational values, but without imposing them either. It is a *laica* and constitutionally grounded proposal to address one of the most complex challenges of our time.

Keywords: De-radicalization, Re-education, Responsibility, Freedom of Religion or Belief.

Introduzione

Il momento storico a partire dal quale due elementi apparentemente lontani, come libertà di religione e sicurezza, hanno incrociato le loro strade, per poi divenire sempre più legati¹, è facilmente identificabile nella stagione del terrorismo cd. religiosamente ispirato, inaugurata con l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001.

Nonostante ormai quasi un quarto di secolo sia trascorso da quella data, gli ordinamenti occidentali ancora faticano a individuare risposte compiute al fenomeno, in grado di contemperare legittime istanze securitarie e necessaria garanzia dei diritti fondamentali. Tante questioni che circondano la materia, infatti, rimangono insolute, a partire dal concetto stesso di radicalizzazione, unanimemente inteso come il processo che precede l'atto terroristico, ma il cui effettivo contenuto permane circondato da incertezze e ambiguità.

Queste pagine, però, non intendono proseguire le riflessioni attorno alla definizione di radicalizzazione, di cui già si è trattato altrove (Negri 2022, specie il primo capitolo). Piuttosto, si soffermeranno sul suo contraltare, quella de-radicalizzazione che resta l'obiettivo ultimo cui ogni politica di contrasto al terrorismo ambisce massimamente. L'Italia, nonostante qualche proposta di legge in materia (la più recente è la n. C-1868 del 14 maggio 2024, proponente On. Guerini), ancora difetta di una strategia nazionale di prevenzione della radicalizzazione e di de-radicalizzazione; provare a delineare i contorni di un'attività di de-radicalizzazione, dunque, non è un mero esercizio

¹ In materia la letteratura è ormai ampia: v. almeno Pagotto, Roose, Marcar 2024, Marchei, Milani 2023, Fattori 2021 e il più tradizionale Mazzola 2005, ma anche il recente n. 67 della rivista *Coscienza e libertà* (2024), integralmente dedicato al tema.

speculativo, quanto un tentativo di suggerire percorsi ancora non battuti in vista di obiettivi concreti. Da questa prospettiva, concepire la de-radicalizzazione come il mero opposto, o il contrario, di un processo di radicalizzazione non è evidentemente sufficiente. Vero è che lo scopo ultimo della de-radicalizzazione è ridurre i rischi di recidiva dei condannati per reati di terrorismo, o di commissione del fatto da parte di chi ha intrapreso quella deriva ma non è ancora passato all'azione; tuttavia, questo poco ci aiuta a definire in cosa un effettivo piano di de-radicalizzazione dovrebbe consistere.

Nostro proposito, invece, è provare a immaginarlo in concreto, calandolo nella realtà dell'ordinamento costituzionale italiano, laico, democratico e pluralista, e rispettando dunque i relativi limiti da questo imposti.

1. De-radicalizzazione e rieducazione: verso il reinserimento sociale

Anzitutto, pare necessario cominciare ravvisando il già accennato problema di autonomia concettuale sollevato dalla de-radicalizzazione, ben presente se si finisce, superficialmente, per intendere quest'ultima come niente altro che il procedimento inverso a quello di radicalizzazione.

Proviamo, invece, a prendere le mosse dalla nozione di rieducazione, tanto centrale per il nostro ordinamento da essere cristallizzata all'art. 27, terzo comma, della Carta fondamentale quale finalità principe della sanzione penale. Senza addentrarci in tutti i suoi possibili significati, una breve analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale ci rivelerà che “a prescindere dalla variante lessicale utilizzata, la funzione rieducativa si sostanzia in tutti quegli interventi atti a favorire il recupero del detenuto ad una vita nella società” (Magnanensi, Rispoli 2008, par. 2.1). L'idea di rieducazione abbracciata dai costituenti, dunque, non è statica, bensì dinamica, intendendo non una mera trasmissione di contenuti all'interessato, ma qualcosa di ben più complesso, legato direttamente alla sua sfera relazionale; il percorso educativo che gli verrà offerto, in altre parole, deve essere orientato alla effettiva reintegrazione in una cittadinanza attiva. Si tratta, a

ben vedere, di un obiettivo non distante da quello cui ambire in caso di de-radicalizzazione².

In entrambi i casi, come si nota, ogni intento di correzione morale del soggetto non può non rimanere distante da un'operazione costituzionalmente orientata, pena la trasformazione dell'ordinamento in uno Stato etico, incompatibile con la sua architettura costituzionale pluralista; quest'ultima impone infatti ai poteri pubblici di arrestarsi sulla soglia della coscienza individuale, lasciando ciascuno libero di coltivare, nella propria intimità, anche valori affatto riprovati dalla Repubblica.

Nessuna finalità di purificazione o emenda interiore è quindi perseguibile da chi pone in essere un'attività di rieducazione, che deve necessariamente astenersi da ogni diretta promozione di un qualsivoglia ideale. Ciò assume contorni naturalmente più complessi quando si tratta di radicalizzati, soggetti che disconoscono completamente la dignità altrui, dunque sacrificabile sull'altare della causa perseguita. Il loro sistema di valori, infatti, si pone agli antipodi rispetto a quello che fonda gli ordinamenti occidentali contemporanei, basati, al contrario, proprio sulla centralità del rispetto della dignità umana, che è insieme fondamento, premessa, tratto comune, essenziale e limite (Pasquali Cerioli 2018, 162) di ogni diritto inviolabile riconosciuto.

Da questa prospettiva, de-radicalizzare non può equivalere a sradicare le intime convinzioni di un individuo, per quanto deprecabili e intollerabili agli occhi delle laiche istituzioni; piuttosto, ciò a cui è possibile aspirare è un completo *disengagement* del soggetto, la sua astensione da future condotte penalmente rilevanti. Questo, d'altra parte, non significa che l'attività rieducativa sia da considerarsi assiologicamente adiafora; anzi, gli stessi obiettivi che essa si pone sono il risultato di precise scelte operate dall'ordinamento, intrise della cultura politica e giuridica del loro tempo.

A voler ben vedere, già solo il fatto che la Carta del 1948, come prima accennato, abbia optato per menzionare espressamente, tra le finalità della pena, solo quella rieducativa implica già una fondamentale scelta valoriale, così come la sottintende attribuirle uno specifico significato. Concepire la rieducazione come risocializzazione è a sua volta,

² Per questo, Cottu 2017, 201, parla di "trasfigurazione" del finalismo rieducativo nel concetto di de-radicalizzazione.

infatti, una valutazione assiologica, espressione di quanto permea l'ordinamento nella sua essenza e al contempo carica di conseguenze per le istituzioni. Da essa traspare, infatti, la stessa concezione di individuo fatta proprio dallo Stato democratico, secondo la quale a questi non si guarda come a un uomo *uti singulus*, cui lo Stato si limita a garantire una sfera privata di intangibilità, ma a un uomo *uti socius*, inteso come 'animale sociale' immerso nella sua dimensione relazionale. È lì che egli intrattiene rapporti con il prossimo, anzitutto per definire se stesso.

In ossequio a tale concezione, si comprende come lo scopo essenziale di un'attività di recupero di chi ha infranto il patto su cui si edifica l'ordinata convivenza civile non possa che essere il suo reinserimento sociale. Lungo questa falsariga, si può giungere ad affermare che, se solo mediante l'instaurazione di dette relazioni sociali il soggetto è in grado di giungere al pieno compimento della propria personalità, quello di risocializzare il soggetto in difficoltà diviene un vero e proprio dovere della Repubblica ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che la investe del compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al libero sviluppo della persona umana. Ciò conduce a un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, rileggendo il dettato dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, secondo cui, con una felice scelta lessicale, la pena "deve tendere" alla rieducazione del condannato e non necessariamente conseguirla o, peggio, imporla, si evince che il piano rieducativo è dunque offerto dall'ordinamento al reo, il quale rimane nonostante tutto pienamente libero di accettare o rifiutare la mano tesagli dalle istituzioni pubbliche. Un'ambizione tanto elevata come quella del reinserimento sociale dell'individuo richiede infatti l'impegno comune per un progetto di giustizia³, ma ciò non si traduce in un obbligo di adesione al programma trattamentale a carico dell'individuo.

Tale imposizione, che comporterebbe uno sforzo evidentemente solo in minima parte materiale, gravando piuttosto sulla sfera intima del soggetto, sembra quanto di più lontano possibile dal concetto costituzionale di rieducazione. Se è vero che questa non

³ Proprio in merito a quest'aspetto, l'art. 13 dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975), ultimo comma, ricorda che "deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento".

deve essere contraria “al senso di umanità” (art. 27, terzo comma, Cost.), ciò significa anzitutto rispetto della dignità, dello svolgimento della personalità individuale, e dunque dell'autodeterminazione e delle libere scelte di ciascuno. Qualora intendessimo a tutti i costi intendere quello rieducativo come un principio fonte di doveri per chicchessia, non si potrebbe, semmai, non vederlo gravare proprio sull'amministrazione penitenziaria, cui, in sede di esecuzione della pena, è imposto l'obbligo di offrire ai detenuti occasioni di reinserimento sociale, senza alcun vincolo a carico di questi ultimi.

Per i motivi appena esposti, quindi, ogni progetto rieducativo esperibile nell'ordinamento democratico e pluralista non potrà non dirsi libero, o, più correttamente, a libera adesione del soggetto cui viene indirizzato. In secondo luogo, un qualsivoglia trattamento rieducativo dovrà necessariamente seguire la strada dell'individualizzazione. Non si tratta solo, ancora una volta, di una ulteriore conseguenza della decisiva influenza, nel nostro ordinamento, dei principi costituzionali che valorizzano le specificità di ciascuno nella varietà delle infinite forme con cui si sviluppa la personalità individuale. Più in particolare, infatti, l'esigenza di attagliare l'intervento di recupero del condannato alle sue tipicità è espressamente delineata anche dalla legge sull'ordinamento penitenziario (o.p.) sin dal suo primo articolo.

Tale disposizione ricorda per certi versi l'articolo 3 della nostra Costituzione: dopo una dichiarazione di conformità del trattamento a umanità e rispetto della dignità della persona, il dettato normativo prevede infatti che esso debba essere improntato ad assoluta imparzialità e senza discriminazioni in ordine pressoché alle medesime categorie che ricorrono nel principio di eguaglianza formale di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione. Continuando nella comparazione, 'gemello' del secondo comma dell'art. 3 Cost. è invece il secondo comma dell'art. 1 o.p., secondo cui il trattamento tende al reinserimento sociale “ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati”.

Quanto emerge da questa previsione è quindi l'obbligo per la pubblica amministrazione di predisporre un piano rieducativo che non ignori le specificità del soggetto a cui è rivolto, ma che sia, invece, a esse adattato, nella convinzione che solo un progetto autenticamente individualizzato sia in grado di rispettare la varietà

propria di una società plurale.

L'apparente contrasto tra istanze di assoluta parità di trattamento, da un lato, e di necessaria differenziazione trattamentale, dall'altro, è dunque risolto dall'applicazione del criterio di ragionevolezza, per cui un aspetto del principio di eguaglianza consiste proprio nell'impossibilità di imporre un'identica disciplina legislativa a situazioni diverse; l'individualizzazione all'interno delle mura carcerarie diviene dunque un valore da perseguire, anziché una patente violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

I detenuti per reati di terrorismo sono inseriti in Italia nel circuito penitenziario di Alta Sicurezza AS2, di modo che sia loro impedito ogni contatto con il resto della popolazione ristretta. Al di là di questo aspetto, certamente utile a neutralizzare i rischi di proselitismo, non risulta però che il trattamento riservato a questa particolare categoria di condannati presenti ulteriori specificità. È d'altra parte utopico pensare che il nostro sistema rieducativo, con tutte le sue difficoltà strutturali, possa dare piena attuazione all'ambizioso progetto dei costituenti; il modello rieducativo italiano, al contrario, si connota per una genericità che, se da una parte garantisce il pregio della flessibilità, non ancorandolo a prototipi prestabiliti, dall'altra comporta un inevitabile difetto di coordinamento, in particolare a fronte di figure nuove, come i radicalizzati di matrice religiosa, con cui diviene necessario costruire una relazione.

Si palesa, quindi, la necessità di delineare un programma rieducativo adatto alle specificità dei radicalizzati, che si collochi in posizione intermedia tra un chimerico, per quanto affascinante, piano integralmente personalizzato e un modello, invece, generalizzato, privo di qualsiasi considerazione per le speciali caratteristiche del singolo.

Secondo la ricostruzione finora proposta, dunque, per de-radicalizzazione non si dovrebbe intendere niente di più che ciò che quanto auspicato in ogni caso dall'ordinamento: una rieducazione, cioè, ritagliata sulle esigenze di colui cui è rivolta, nel caso di specie un soggetto ritenuto radicalizzato. Qualora si avvertisse la necessità di distinguere a tutti i costi i due concetti, al massimo si potrebbe intendere la de-radicalizzazione come un mezzo per raggiungere lo scopo ultimo dell'ordinamento, rappresentato dalla rieducazione. Nel caso di un soggetto radicalizzato, infatti, è

evidente che un processo di compiuto reinserimento sociale, perché non rimanga esclusivamente un mito⁴, non possa non passare preventivamente da un piano di de-radicalizzazione, che quantomeno lo dissuada dal compiere condotte coerenti con la propria religiosità viziata e corrotta dalla propaganda terroristica.

In ogni circostanza, infatti, il paradigma della rieducazione rimane irrinunciabile, soprattutto a fronte dell'emergenza securitaria. Abdicarvi equivale a contraddire nell'essenza il nucleo assiologico fondato, ancora una volta, sulla dignità umana e sul principio personalista che ne è diretta espressione, il quale ispira e orienta il nostro intero impianto costituzionale. Si tratta di un impianto che, necessariamente portatore di valori, può però esclusivamente offrirli ai consociati, e non imporli, nemmeno, come visto, nel corso della sua attività rieducativa, e quindi risocializzante.

2. Responsabilità: un concetto chiave per una nuova proposta di de-radicalizzazione

Dopo aver definito cosa intendere per de-radicalizzazione, ci si proverà ora a concentrare sul contenuto di un possibile piano rieducativo che muova in tale direzione, consapevoli che, nonostante l'etimo del lemma 'rieducazione', non si tratterà invero di una seconda educazione ai valori repubblicani, bensì di spiegare l'essenza di questi ultimi, la loro portata e, soprattutto, le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione delle regole finalizzate alla loro tutela.

Questa volta il concetto da cui è utile iniziare a riflettere è quello di identità. Nel necessario rapporto che dovrà instaurarsi tra Stato e radicalizzato, infatti, avremo, da una parte, l'identità pubblica, laica e democratica, mentre, dall'altra, l'identità individuale, a cui naturalmente non è richiesto di rinunciare ad abbracciare alcuna affermazione di verità assoluta, religiosa o meno⁵. Non solo: il principio di distinzione degli ordini sancito all'art. 7, primo comma, della Carta costituzionale – e, più ampiamente, quello di laicità,

⁴ Torna qui alla mente il titolo del notissimo lavoro di Bettiol 1964.

⁵ Ricorda condivisibilmente sul punto Colaianni 2015, 49, che "lo Stato ha il dovere di essere laico ma non può pretendere che lo sia o lo diventi ogni cittadino".

di cui questi è nucleo essenziale – non esige che anche i consociati, oltre ai poteri pubblici, debbano tenere rigidamente separati ambiti civile e spirituale. Così, a un radicalizzato è pienamente consentito di coltivare una religiosità totalizzante, imbevuta anche di contenuti politici fino a perdere i suoi originali connotati puramente fideistici. Questo è, al polo opposto, ovviamente inconcepibile per lo Stato, che è tenuto ad astenersi da ogni simile commistione, e dunque dall'attribuzione di valenza religiosa, o anche solo latamente spirituale, alle proprie attività politiche.

Per questo, in tal sede non si concorda con quanti ritengono che la de-politicizzazione della religiosità individuale sia una componente essenziale di una strategia di de-radicalizzazione (per tutti, cfr. Martucci 2019, 22). Secondo questo orientamento, l'azione pubblica dovrebbe essere volta a far “emergere la laicità e il pluralismo della società, nella cui cornice costituzionale quei precetti [i precetti religiosi, ndr] devono essere osservati e vissuti come *essenzialmente* religiosi” (Martucci 2018, 2).

A parere di chi scrive, invece, un intervento così strutturato presenta profili critici tanto in termini di legittimità costituzionale, quanto di effettive opportunità di successo. In primo luogo, dacché proprio i menzionati principi di laicità e pluralismo impongono invero allo Stato il divieto di interferire nella più intima sfera del soggetto, la sua coscienza, sindacandone opinioni politiche e/o religiose. Al contrario, sull'ordinamento grava il dovere di rispettare le concezioni ideologiche di ciascuno, rimanendogli preclusa ogni misura mirata alla decostruzione dell'identità individuale. Non si vede, dunque, perché un'attività di de-radicalizzazione dovrebbe avere, tra i suoi punti cardine, la definizione di confini precisi tra l'ambito politico e religioso, come se la contaminazione dei due campi rappresentasse di per sé un problema⁶. Si potrebbe ritenere, forse, che tale commistione favorisca l'opposizione del soggetto al minimo etico intangibile fatto proprio dall'ordinamento, e rappresentato, come visto, dalla dignità umana. In tale prospettiva, la forza esclusiva tipica dei messaggi religiosi, unita all'inevitabile dimensione relazionale che è propria di un contenuto politico, costituirebbe una miscela esplosiva, che più facilmente condurrebbe l'individuo a nutrire forme di disprezzo della dignità altrui.

⁶ *Contra*, Colaianni 2019, 49 ritiene che la de-radicalizzazione, intesa come misura di prevenzione antiterroristica, si incentri sull'obbligo positivo di sottoporsi a un processo di rieducazione “al giusto rapporto tra fede islamica e politica, che porti come risultato a non abbracciare una versione intollerante, armata, sanguinosa di quel rapporto”.

Come già chiarito, però, al radicalizzato deve comunque essere concesso di coltivare la propria originale concezione religiosa, politica o politico-religiosa, senza che questo lo legittimi ad agire di conseguenza. Peraltro, pare oggi tendenza ampiamente accertata quella all'edificazione di una religiosità del tutto personale, sempre più figlia di esperienze individuali, di scelte autonome del singolo, o della volontà di stringere nuovi vincoli comunitari o istituzionali per colmare il proprio bisogno di appartenenza⁷. Ebbene, tale forma di spiritualità può evidentemente ben sfociare in una visione religiosa intrisa di contenuti che strettamente religiosi non sono, ma che piuttosto rivelano una componente più autenticamente politica. Ora, opporsi al flusso di tale corrente, ritenendo invece che la religiosità debba mantenersi immacolata e indifferente a ogni influenza esterna, appare non solo miope, alla luce della realtà fattuale del presente, ma anche lontano dall'orizzonte dello Stato laico, a cui devono rimanere estranee le più profonde scelte dei consociati. Lo stesso ordinamento che ottempera rigorosamente al principio supremo di laicità, non facendo sua alcuna specifica visione etico-religiosa, incorrerebbe, in altre parole, in una patente violazione dello stesso se pretendesse di impedire all'individuo di perseguire la propria religiosità personale, per quanto viziata dai suoi convincimenti politici.

Quanto appena sostenuto non comporta automaticamente che ogni strategia di de-radicalizzazione implementata dalle autorità civili sia destinata all'inefficacia. Il canone di neutralità che connota lo Stato laico non gli impedisce infatti di attribuire rilevanza a valori etici, fondati su basi razionali, senza per questo evocare necessariamente l'idea di un ordinamento oppressivo, che impone il proprio portato assiologico⁸. Una volta cristallizzati in Costituzione, quei valori assumono anche rilievo giuridico, sotto forma di principi, dando forma all'etica pubblica che da quel patrimonio valoriale indisponibile è alimentata. Anche il più liberale tra gli ordinamenti, dunque, è dotato di una propria tavola assiologica⁹, da cui diviene ora necessario attingere per formulare una credibile proposta

⁷ Si tratta di riflessioni, ormai consolidate, per cui si rimanda a Beck 2009.

⁸ Così, secondo Pasquali Cerioli 2009, 23, essendo la nostra una democrazia aperta, anche il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi ex art. 54 Cost. non può essere inteso come "una necessaria piena conformità ideale ai valori dell'ordinamento richiesta alla sfera di coscienza (religiosa, ideologica, politica) del soggetto".

⁹ Spingendosi ancora oltre, Amato 2008 ritiene che "la democrazia è fondata essa stessa su assoluti, tali essendo la dignità della persona, il rispetto per la sua vita e per le sue libertà, l'eguaglianza a prescindere da qualunque fattore di possibile discriminazione, il pluralismo, la tutela delle minoranze, la coltivazione della pace e della solidarietà nelle relazioni internazionali".

contenutistica di un piano di de-radicalizzazione.

Se, come si è argomentato, il concetto di de-radicalizzazione designa una rieducazione volta, con un ulteriore passaggio, al suo reinserimento sociale, ad assumere un ruolo decisivo, nel ventaglio del menzionato comparto assiologico pubblico, saranno specificamente quei valori cui si ispira la coesistenza tra consociati auspicata dalla Costituzione.

Più in concreto, un programma di de-radicalizzazione dovrà illustrare anzitutto all'individuo cui è rivolto che ognuno è pienamente libero, nel nostro ordinamento, di professare il proprio credo, essendogli assicurato in tale ambito uno spazio privo di ingerenze pubbliche e private. Naturalmente, a loro volta, altri cittadini sono titolati a fare propaganda della propria religione e quindi a porre in essere condotte di proselitismo dirette alla persuasione, ma ciò non autorizza a violare la libertà costituzionalmente garantita di aderire (o di non aderire) a una fede in modo del tutto volontario e spontaneo.

Il merito primario della laicità consiste infatti nel suo "assiduo preoccuparsi di dar a tutti il modo di essere se stessi" (Bellini 1996, 39); a ogni consociato, dunque, persino se radicalizzato a partire da una matrice religiosa o politica. Ancora, gli verrà spiegata la natura dell'atteggiamento complessivo che lo Stato intrattiene col fenomeno religioso, improntato all'equidistanza, ma non all'indifferenza, nonché le garanzie e i limiti figli della versione italiana della laicità, per come enucleata e specificata dalla decennale opera della Corte costituzionale a partire dalla celebre sentenza n. 203 del 1989 fino alla n. 67 del 2017.

Fin qui, però, l'attività finisce per consistere in niente di più di una semplice esposizione; si tratterebbe, a ben vedere, di una sorta di corso di diritto costituzionale, o ecclesiastico, in pillole, rivolto peraltro a soggetti spesso carenti delle necessarie basi culturali per comprendere appieno quanto loro illustrato. Tali prospettazioni, in altre parole, sarebbero funzionalizzate a far comprendere all'individuo le specificità dell'ordinamento in cui si muove e le conseguenze delle violazioni delle regole da esso stabilite. In ciò si ravvisa, certamente, una finalità coerente con lo spirito rieducativo che anima

l'operazione¹⁰, ma probabilmente non sufficiente.

Il tema che dovrebbe, a parere di chi scrive, rivestire una rinnovata centralità, e su cui si intende soffermare in queste ultime pagine, è quello della responsabilità, portato dell'inscindibile connessione tra diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà, entrambi menzionati all'art. 2 Cost. L'idea stessa che all'esercizio in concreto di libertà garantite possano opporsi limiti connessi alla necessaria partecipazione sociale della persona rivela infatti il ruolo che l'ordinamento attribuisce alla responsabilità percepita da un individuo nei confronti dell'altro.

La relazione tra libertà e responsabilità è invero concepibile in chiave circolare, esattamente alla stregua della dialettica tra diritti e doveri cui sottintende (Bascherini 2016, 162): l'esercizio di un diritto inviolabile comporta sempre l'assunzione di un dovere nei confronti della collettività, proprio come "ogni libertà è fondamento di responsabilità" (Pizzolato 1999, 209).

Insistere, così, su quest'ultima non significa solo mirare a far comprendere le fondamenta solidali della convivenza civile disegnata dall'ordinamento, ma anche sensibilizzare a un vincolo essenziale per la realizzazione di quella minima coesione che costituisce la necessaria compensazione alle spinte centrifughe proprie del pluralismo.

Il rimando alla responsabilità vale quindi ai nostri fini sotto un duplice profilo. In prima istanza, in quanto certamente un piano di de-radicalizzazione non può non annoverare un riferimento alle sanzioni cui un individuo può incorrere in caso di condotte lesive di fondamentali beni giuridici, quali la vita o l'incolumità fisica. Tale richiamo, però, può non essere sufficiente. Come condivisibilmente notato (Greco 2020, par. 3), "ricondere il diritto (e l'ubbidienza al diritto) esclusivamente alla minaccia della sanzione vuol dire [...] considerare l'uomo come un oggetto che 'deve essere spinto' a fare qualcosa che altrimenti non farebbe". Si tratta di una visione anzitutto cinica, che di fatto ritiene l'uomo

¹⁰ La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito infatti che la finalità rieducativa della pena consiste nel "riconoscimento della necessità [da parte del condannato, ndr] di rispettare le leggi penali, che assicurano la soglia minima dei comportamenti leciti dovuti e di conformare in genere il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociali". Così, Cass. pen., n. 688 del 1998, par. 5. Nella medesima direzione, anche Cass. pen., n. 2481 del 2000.

incapace di regolarsi in assenza della prospettiva di una ritorsione, ma altresì miope, che trascura l'essenzialità, nel nostro ordinamento, del principio solidaristico.

La dimensione relazionale del diritto, dunque, verrebbe del tutto ignorata, qualora si omettesse il fatto che il quadro giuridico in cui il radicalizzato si muove richiede un'assunzione di responsabilità solidale, figlia della sua partecipazione al teatro sociale. Una volta appurato che l'obiettivo di una strategia rieducativa non può non essere in prima battuta il *disengagement*, il disimpegno del singolo dall'intraprendere un'azione criminosa, si potrà certo scegliere di perseguire quello scopo puramente con l'intimidazione, ma si finirebbe così per tradire l'autentico spirito solidaristico che animava il progetto costituente¹¹, che esige evidentemente qualcosa di più.

In tale contesto, assume particolare spessore un secondo aspetto connesso all'auspicato ruolo conferito al tema della responsabilità in un progetto di de-radicalizzazione. Per comprenderne la portata, occorre risalire alla definizione di radicalizzazione, secondo la quale il radicalizzato è colui che ha conformato la propria intera identità attorno alla sua professione di fede e si rifiuta di riconoscere eguale dignità a chi non condivide tale visione¹².

La responsabilità reciproca, al contrario, si fonda proprio sull'idea che nell'altro il soggetto sia in grado di specchiarsi, in quanto in grado di scorgervi riflessa la propria dignità. Si tratta, dunque, di un tipo di convinzione diametralmente opposta a quella che fonda un percorso di radicalizzazione, in cui è l'incapacità di vedere nel diverso da sé elementi comuni a condurre all'impossibilità di confrontarsi senza ricorrere a forme di imposizione della propria visione. Seguendo questo ragionamento, il nucleo della attività rieducativa – o 'de-radicalizzante', qualora preferissimo definirla così – potrebbe giustappunto consistere in questo aspetto: se il radicalizzato è impossibilitato a nutrire rispetto, solidarietà o compassione nei confronti dell'altro, dal momento che disconosce a quest'ultimo umanità e, in definitiva, dignità, appare necessario prospettargli una differente visione.

¹¹ Secondo Lipari 1989, 19, in Assemblea costituente, "l'idea della solidarietà – assieme a quella del primato della persona, ai principi di libertà e giustizia, al rifiuto del totalitarismo – è tra quelle su cui più spontaneamente si è verificata la convergenza di ispirazioni ideali profondamente diverse".

¹² Si tratta della definizione che ho provato ad argomentare in Negri 2022.

Una visione incentrata sul rispetto della pari dignità e sui vincoli solidaristici imposti dal nostro ordinamento in cambio del riconoscimento dei diritti inviolabili, che davvero possa assicurare, qualora adottata dal radicalizzato, una rinnovata astensione in concreto da ogni attività criminale motivata dalla sua religiosità. Si tratterebbe di un'azione pubblica che, nel pieno rispetto del principio di laicità, non intenderebbe in alcun modo alterare la religiosità individuale, la quale potrebbe benissimo rimanere frammista a elementi politici e persino totalitaria. Costituirebbe, però, un tentativo laico di de-radicalizzazione che, insieme alle ricadute derivanti dalla violazione di una norma statutale, mostrerebbe al radicalizzato non solo le conseguenze giuridiche delle sue azioni, ma, di più, cosa significhi essere parte di una compagine sociale regolata dalla nostra Costituzione, in cui il ponte fra le libertà garantite e la responsabilità richiesta è costituito proprio dal valore della dignità umana.

Solo così potrà essere effettivamente raggiunto lo scopo di reinserimento sociale cui mira ogni intervento rieducativo. Il potere pubblico, in tale direzione, non offrirà soltanto biasimo e riprovazione al radicalizzato, già sanzionato per gli errori commessi e ora posto di fronte a un'autorità che desidera, intraprendendo un'impossibile crociata, modificarne le scelte più intime a proprio piacimento; piuttosto, questi imbatte in istituzioni in grado di proporgli un 'manuale di istruzioni' idoneo a un concreto ritorno in società.

Conclusioni

In queste pagine si è tentato anzitutto di dimostrare che il concetto di de-radicalizzazione non è effettivamente distinto da quello di rieducazione, inteso come reinserimento sociale. Gli strumenti giuridici che, quindi, dovrebbero essere forniti al radicalizzato sono quelli in grado di permettergli di comprendere la concezione della convivenza civile e delle relazioni interpersonali fatte proprie dal nostro ordinamento. Soprattutto, si dovrebbe insistere sul fatto che le libertà garantite implicano in sé stesse un'assunzione di responsabilità, una consapevolezza che la partecipazione al teatro sociale si basa certamente su diritti, ma anche, allo stesso tempo, su doveri.

A ben vedere, tale prospettiva potrebbe essere la più coerente con il dettato costituzionale, non solo in quanto si asterebbe da qualsiasi tentazione di conversione interiore del soggetto, ma anche perché si inserirebbe pienamente nel solco tracciato dal principio di solidarietà, architrave del nostro sistema giuridico. Infatti, eleggere la responsabilità come centro nevralgico di un piano di de-radicalizzazione significa considerare la dimensione relazionale del diritto plasticamente incarnata da quel principio e comprendere che, sebbene il primo obiettivo dell'attività di risocializzazione debba necessariamente consistere nel mero disimpegno, procedere solo con l'intimidazione, minacciando severe reazioni in caso di condotta criminale, non può bastare.

A uno sguardo superficiale, quello di cui si sta trattando può sembrare un obiettivo poco ambizioso; risulta però, ai nostri occhi, la strada più agilmente percorribile da un ordinamento che non voglia rinunciare a definirsi laico e il cui indefettibile scopo ultimo rimanga la tutela della persona umana, persino nelle sue sfaccettature più censurabili. Fornito degli strumenti descritti, al radicalizzato è messa a disposizione la possibilità di comprendere l'essenza della concezione costituzionale della convivenza civile; essa non consiste nel rispetto delle leggi in quanto tali, per quanto già in questo modo si otterrebbe quel disimpegno auspicato dal progetto rieducativo, ma nella coscienza dell'eguale dignità di ciascuno e dei vincoli solidaristici che legano i consociati.

Circa le eventualità di buona riuscita di tale operazione di reinserimento sociale non si hanno evidentemente certezze, ma indubbiamente si tratta di una nuova possibile via per una sfida, quella della de-radicalizzazione, irrinunciabile da ormai vent'anni per lo Stato democratico-pluralista e cui ancora, a oggi, non si è stati capaci di offrire una risposta univoca ed efficace.

Proprio allo Stato, peraltro, in tal modo non si potrebbe rimproverare di essere venuto meno alla sua quota di responsabilità. Come argutamente notato (Mazzola 2021, 89 ss.), i radicalizzati, specie giovani, cui i programmi de-radicalizzanti si rivolgono sono certamente pericolosi, ma sono altresì essi stessi in pericolo, a rischio di gettare la propria esistenza con la commissione di un atto violento.

Cosa intendiamo per de-radicalizzazione

Un ordinamento, appunto, responsabile tenta di farsene carico, non imponendo adesioni ideologiche, ma non rinunciando a prospettare a chi si è posto fuori dal patto sociale una via per rientrarvi.

Bibliografia

- Amato G. (2008), “Laicità, metodo comune di confronto”, in *Italianieuropei* 2.
- Bascherini G. (2016), “La solidarietà politica nell’esperienza costituzionale repubblicana”, *Costituzionalismo.it*, 1, pp. 125-162.
- Beck U (2009), *Il Dio personale. La rinascita della religiosità secolare* [2008], Laterza, Roma-Bari.
- Bettiol G. (1964), “Il mito della rieducazione”, in Aa.Vv., *Sul problema della rieducazione del condannato*, CEDAM, Padova, pp. 3 ss.
- Bellini P. (1996), “Della idea di laicità nelle relazioni fra privati”, in M. Tedeschi (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 11 ss.
- Colaiani N. (2015), *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti*, Cacucci, Bari.
- Colaiani N. (2019), “Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 32.
- Cottu E. (2017), “Altre “soavi inquisizioni”: le tecniche premiali di rinuncia alla pena nella lotta al terrorismo contemporaneo”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, pp. 191-207.
- Fattori G. (a cura di) (2021), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pacini, Pisa.
- Greco T. (2020), “La responsabilità dentro il diritto”, *Questione Giustizia*.
- Lipari N. (1989), “La cultura della solidarietà nella Costituzione italiana”, *Parlamento*, pp. 16-24.
- Magnanensi S., Rispoli E. (2008) , “La finalità rieducativa della pena e l’esecuzione penale”, *www.cortecostituzionale.it*, sezione “Studi e documentazione”.
- Marchei N., Milani D. (a cura di) (2023), *Freedom of Religion, Security and the Law. Key Challenges for a Pluralistic Society*, Routledge–Giappichelli, Abingdon-Torino.
- Martucci L.S. (2018), “Laicità e diritti nei programmi di deradicalizzazione dal terrorismo religioso”, *Dirittifondamentali.it*.
- Martucci L.S. (2019), “Radicalizzati jihadisti: profilazione e deradicalizzazione

Constitution-compliant”, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 8.

Mazzola R. (2005), *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano.

Mazzola R. (2021), “Pedagogia, diritto e radicalizzazione. Cosa si dovrebbe evitare volendo fare prevenzione”, *Educational Reflective Practices*, 1, pp. 83-98.

Negri A. (2022) *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l’ordinamento democratico*, Carocci, Roma.

Pagotto T., Roose J.M., Marcar G.P. (a cura di) (2024), *Security, Religion, and the Rule of Law. International Perspectives*, Routledge, Abingdon.

Pasquali Cerioli J. (2009), “La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a “simbolo religioso””, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*.

Pasquali Cerioli J. (2018), *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino.

Pizzolato F. (1999), *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano.